

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2955/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2956/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980) 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2958/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 2959/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore delle popolazioni cambogiane nel quadro del regolamento (CEE) n. 938/79 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 2960/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2961/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 2962/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 348/79 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato 10

Sommario (segue)

★ Regolamento (CEE) n. 2963/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica, quanto all'aumento del contingente, il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri	11
★ Regolamento (CEE) n. 2964/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica, quanto all'istituzione di un'autorizzazione comunitaria di breve durata, il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri	12
★ Regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie	15
★ Regolamento (CEE) n. 2966/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/68, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi	21
★ Regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati	23
★ Regolamento (CEE) n. 2968/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	25
★ Regolamento (CEE) n. 2969/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	29
★ Regolamento (CEE) n. 2970/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli	32
★ Regolamento (CEE) n. 2971/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli	34
★ Regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2957/79 e (CEE) n. 2958/79 nel settore delle carni bovine	37
★ Regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo	44
★ Regolamento (CEE) n. 2974/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'esportazione e d'importazione nel settore delle carni bovine	49
★ Regolamento (CEE) n. 2975/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa, per il primo trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali	52

(segue in 3^a pagina di copertina)

Sommario (segue)

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2976/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980 54**

Regolamento (CEE) n. 2977/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine 55
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2978/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine 56**

Regolamento (CEE) n. 2979/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti del settore delle carni bovine . . . 57
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2980/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980 . . . 59**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2955/79 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1979**

**che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII
dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità
giornaliera di missione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE), n. 3085/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10, dell'allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno adeguare le percentuali relative all'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese constatata nelle diverse sedi di servizio negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1980, il testo dell'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto è sostituito dal testo seguente :

« 9. a) Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 8, per quanto concerne i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera a), colonna I, sono maggiorati del :

69 % quando la missione è effettuata in Danimarca,

40 % quando la missione è effettuata in Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo o Paesi Bassi,

28 % quando la missione è effettuata in Irlanda,

16 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito,

5 % quando la missione è effettuata in Italia.

b) Gli importi di cui ai paragrafi 1, 3 e 8, per quanto concerne i funzionari di cui al paragrafo 1, lettera a), colonne II e III, sono maggiorati del :

59 % quando la missione è effettuata nei Paesi Bassi o nel Regno Unito,

52 % quando la missione è effettuata in Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo e Danimarca,

44 % quando la missione è effettuata in Italia,

21 % quando la missione è effettuata in Irlanda.

c) Gli importi di cui al paragrafo 2 sono maggiorati del :

94 % quando la missione è effettuata in Germania,

83 % quando la missione è effettuata in Belgio,

72 % quando la missione è effettuata nel Regno Unito,

61 % quando la missione è effettuata nei Paesi Bassi,

51 % quando la missione è effettuata in Francia, Italia o Lussemburgo,

40 % quando la missione è effettuata in Danimarca e Irlanda ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2956/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 50 000 tonnellate, al dazio del 20 %; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1980 tale contingente tariffario;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79 ⁽³⁾, i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato; che tuttavia il prelievo previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968,

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 ⁽⁵⁾, deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che se, ad una determinata data del periodo contingente, si constata che esiste un residuo di un'aliquota in uno Stato membro o nell'altro, si potrebbe, se del caso, procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinché possano essere utilizzate in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1980 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 50 000 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione, effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 30. 10. 1979, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

3. Nel quadro del volume contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d'importazione.

Articolo 2

1. Il volume di 50 000 tonnellate è diviso in due parti, una di 33 500 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, suddivise come segue :

	Entro il volume di 33 500 tonnellate	Entro il volume di 16 500 tonnellate
Benelux	3 390	1 670
Danimarca	168	82
Germania	6 405	3 155
Francia	3 558	1 752
Irlanda	—	—
Italia	9 956	4 904
Regno Unito	10 023	4 937

2. Le importazioni del prodotto in questione sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 987/79 ⁽²⁾, in materia di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabi-

liti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1980, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2957/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 21 000 tonnellate; che occorre quindi aprire tale contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1980;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore

delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'anno 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, del volume globale di 21 000 tonnellate, espresso in peso di prodotto.

2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e in particolare:

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2958/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che per la carne di bufalo congelata, di cui nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate; che è quindi necessario aprire questo contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1980;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n.

805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'anno 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, di un volume globale di 2 250 tonnellate.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 27. 9. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2959/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore delle popolazioni cambogiane nel quadro del regolamento (CEE) n. 938/79**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 937/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 938/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽²⁾, prevede una riserva di 4 775 tonnellate di latte scremato in polvere; che 4 694 tonnellate sono ancora disponibili a titolo di tale riserva;

considerando che il Programma alimentare mondiale ha presentato una richiesta di aiuto alimentare

d'urgenza in latte scremato in polvere; che il fabbisogno di questo organismo giustifica un aiuto alimentare della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Delle 4 694 tonnellate di latte scremato in polvere ancora disponibili a titolo della riserva di cui al regolamento (CEE) n. 938/79, 1 500 tonnellate sono assegnate al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore delle popolazioni cambogiane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2960/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, è vietato il taglio di un vino importato con un vino della Comunità, salvo deroga decisa dal Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 352/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2593/79⁽⁴⁾, autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati soltanto a condizioni severe e fino al 31 dicembre 1979; che è prevista una modifica di

questo regime nell'ambito del programma di azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzazione dell'equilibrio del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾ che deve formare oggetto di decisioni formali del Consiglio entro breve termine; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime di autorizzazione del taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/79 la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 93.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 209 del 2. 9. 1978, pag. 3 e GU n. C 232 del 30. 9. 1978, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2961/79 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 337/79 ⁽⁴⁾ e n. 338/79 ⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 ⁽⁶⁾, autorizzano l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa alle uve fresche, al mosto di uve, al mosto di uve parzialmente fermentato o al vino nuovo ancora in fermentazione soltanto in talune regioni della zona viticola A e fino al 31 dicembre 1979; che è prevista una modifica di questo regime nell'ambito del programma di azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzazione dell'equilibrio sul mercato vitivinicolo ⁽⁷⁾, che deve formare oggetto di

decisioni formali del Consiglio entro breve termine; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime che autorizza l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 e nell'articolo 8, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79, la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. C 52 del 27. 2. 1979, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 109.

⁽³⁾ GU n. C 227 del 10. 9. 1979, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. C 209 del 2. 9. 1978, pag. 3 e GU n. C 232 del 30. 9. 1978, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 348/79 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,
considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 348/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2595/79 ⁽⁵⁾, comportano in particolare, pur prevedendo talune eccezioni, il divieto fino al 31 dicembre 1979 di qualsiasi nuovo impianto delle varietà di viti classificate per l'unità amministrativa presa in considerazione nella categoria delle varietà produttrici di uve da vino; che è prevista una modifica di questo regime nell'ambito del programma

d'azione 1979-1985 in vista della progressiva realizzazione dell'equilibrio sul mercato vitivinicolo ⁽⁶⁾, che deve formare oggetto di decisioni formali del Consiglio entro breve termine; che conviene pertanto prorogare fino al 29 febbraio 1980 il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 348/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 348/79 la data del « 31 dicembre 1979 » è sostituita dalla data del « 29 febbraio 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. C 232 del 30. 9. 1978, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 6 dell'8. 1. 1979, pag. 66.

⁽³⁾ GU n. C 105 del 26. 4. 1979, pag. 46 e GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 81.

⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. C 209 del 2. 9. 1978, pag. 3 e GU n. C 232 del 30. 9. 1978, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2963/79 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1979****che modifica, quanto all'aumento del contingente, il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, tra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada tra Stati membri; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione di un mercato comune dei trasporti;

considerando che il regime delle autorizzazioni comunitarie per i trasporti di merci su strada tra Stati membri favorisce la realizzazione di un mercato dei trasporti su scala comunitaria, al quale i vettori degli Stati membri possano avere accesso in condizioni di uguaglianza e senza distinzione di cittadinanza; che a tale scopo conviene aumentare il contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3062/78 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3164/76 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il contingente comunitario è costituito per il 1980 da 3 751 autorizzazioni.

2. Il numero delle autorizzazioni comunitarie attribuite a ciascuno degli Stati membri è fissato come segue:

Belgio	413
Danimarca	286
Germania	689
Francia	627
Irlanda	76
Italia	539
Lussemburgo	106
Paesi Bassi	597
Regno Unito	418

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 26.⁽²⁾ Parere reso il 24/25 ottobre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/79 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1979**

che modifica, quanto all'istituzione di un'autorizzazione comunitaria di breve durata, il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'introduzione di norme comuni applicabili ai trasporti di merci su strada fra Stati membri; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione di un mercato comune dei trasporti;

considerando che un regime di autorizzazioni comunitarie è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2963/79 ⁽⁴⁾;

considerando che, per un periodo sperimentale, conviene dare agli Stati membri la possibilità di rilasciare autorizzazioni comunitarie di breve durata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:

1. è inserito il seguente articolo:

« Articolo 3 bis

1. Uno Stato membro può richiedere, anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, che a partire da

tale data il 10 % massimo delle sue autorizzazioni comunitarie sia trasformato in autorizzazioni comunitarie di breve durata, valide per trenta giorni.

2. Un'autorizzazione comunitaria può essere trasformata in dodici autorizzazioni comunitarie di breve durata.

3. Le autorizzazioni comunitarie di breve durata devono essere conformi al modello figurante nell'allegato I bis. Detto allegato fissa anche le condizioni di utilizzazione di tali autorizzazioni.

4. Le autorizzazioni comunitarie di breve durata sono rilasciate dalla Commissione agli Stati membri ai fini della loro attribuzione ai vettori in cambio di un numero corrispondente di autorizzazioni comunitarie valide per un anno civile. »;

2. è aggiunto un allegato I bis, il cui testo è accluso al presente regolamento;

3. il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. I trasporti effettuati in base ad un'autorizzazione comunitaria valida per un anno civile o ad un'autorizzazione comunitaria di breve durata sono iscritti in un resoconto di trasporti il cui modello, nonché le disposizioni generali relative alla sua utilizzazione ed alle informazioni da fornire, figurano nell'allegato II ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1979.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1982. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, deciderà prima di tale data sul regime da applicare successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TUNNEY

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 26.

⁽²⁾ Parere reso il 24/25 ottobre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

*** ALLEGATO I bis**

(a)

(Carta pesante di colore — dimensioni 15 × 21 cm)

(Prima pagina dell'autorizzazione comunitaria di breve durata)

Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f)

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ
EUROPEE

(Timbro a secco
della Commissione
delle Comunità
europee)

Stato che rilascia
l'autorizzazione
Sigla distintiva
del paese

Denominazione
dell'autorità
o dell'ente
competenti

VALIDA PER UNA BREVE DURATA

AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA ⁽¹⁾ N. /1 (fino a 12)

**per il trasporto stradale di merci per conto terzi tra gli Stati membri della
Comunità economica europea**

La presente autorizzazione abilita ⁽²⁾

.....

.....

ad effettuare trasporti stradali di merci per conto terzi su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea, mediante un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

← →
(striscia di colore)

La presente autorizzazione è valida per 30 giorni dal

al

Rilasciata a, addì

(striscia di colore)

⁽³⁾

⁽¹⁾ Sigla distintiva del paese :
Belgio (B), Danimarca (DK), R.f. di Germania (D), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Regno Unito (GB).

⁽²⁾ Nome o ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.

⁽³⁾ Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competenti che rilasciano l'autorizzazione.

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione comunitaria di breve durata)

Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea, ad esclusione di qualsiasi trasporto per conto terzi all'interno del territorio di uno Stato membro.

Essa non è valida per effettuare trasporti tra uno Stato membro ed un paese terzo, né sul territorio di un paese terzo in caso di trasporto in transito sul territorio di tale paese.

Essa è personale e non può essere ceduta a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, in particolare in caso di utilizzazione ritenuta da quest'ultima insufficiente.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta ⁽¹⁾.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti internazionali effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti internazionali devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore in detto Stato, in particolare in materia di trasporto e di circolazione.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competenti che l'hanno rilasciata, entro 2 giorni dalla data di scadenza.

⁽¹⁾ Per "veicolo" si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2965/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1053/68⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2024/78⁽⁴⁾, sono state oggetto di vari adattamenti; che è opportuno sostituire i modelli dei certificati che figurano in allegato al suddetto regolamento con un unico modello, che risponda a tutti i requisiti necessari; che per motivi di chiarezza è opportuno procedere a una codificazione del regolamento;

considerando che è necessario definire le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione in alcune voci tariffarie di taluni prodotti in provenienza dai paesi terzi; che i prodotti soggetti a tali condizioni sono elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾;

considerando che la designazione particolareggiata delle merci che rientrano in tali voci tariffarie complica la classificazione tariffaria per i prodotti offerti all'importazione; che l'ammissione di prodotti in tali voci può essere notevolmente facilitata se il paese esportatore garantisce che il prodotto esportato è conforme alla designazione delle merci in questione; che è quindi opportuno prevedere l'ammissione di un prodotto in una delle voci in questione solo se è accompagnato da un certificato rilasciato sotto la responsabilità del paese esportatore in una forma determinata e che fornisce tale garanzia; che tale regime di certificati permette altresì di controllare l'osservanza

dei contingenti tariffari di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79;

considerando che è necessario integrare il regime dei certificati con disposizioni che consentano, da un lato, di accertare, salvo restando il controllo doganale, la conformità del prodotto alla designazione che figura all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 e, dall'altro, di controllare in taluni casi le condizioni di rilascio dei certificati; che inoltre tale regime deve contenere disposizioni che offrano le migliori garanzie possibili contro eventuali falsificazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammissione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi nelle sottovoci:

- 04.02 B I a)
- 04.04 A I
- 04.04 B
- 04.04 D I
- 04.04 E I b) 2
- 04.04 E I b) 3
- 04.04 E I b) 4

della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un certificato IMA 1, su un modulo conforme al modello che figura all'allegato I.

2. Per quanto concerne i prodotti che rientrano nelle sottovoci:

- 04.04 E I b) 1
- 04.04 E I b) 5

della tariffa doganale comune, il beneficio dei contingenti tariffari previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79 è ugualmente subordinato alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 235 del 26. 8. 1978, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

Articolo 2

1. Il formato del modulo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è di 210 × 297 mm. La carta da utilizzare pesa almeno 40 g/m² ed è

— di colore bianco per l'originale ;

— di colore rosa per la copia di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. I moduli sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità ; possono essere stampati e redatti, oltre che in una lingua ufficiale della Comunità, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. Sia l'originale sia le eventuali copie sono redatte simultaneamente mediante carta carbone, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso i moduli devono essere redatti in lettere maiuscole.

4. Il certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente. Le copie portano il medesimo numero di serie dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato deve essere redatto per ciascuna specie e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Il certificato deve contenere per ciascuna specie e ciascuna forma di presentazione dei prodotti i dati che figurano all'allegato II.

Articolo 4

1. L'originale del certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro di importazione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio del certificato, insieme al prodotto cui si riferisce.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, viene presentata alle autorità doganali anche una copia del certificato. Tali prodotti vengono messi in libera pratica durante il periodo per il quale è valido il contingente.

3. Le autorità doganali inviano la copia del certificato menzionata al paragrafo 2 alle autorità designate dello Stato membro in cui il prodotto è stato messo in libera pratica.

Articolo 5

1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilirsi.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se :

a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore ;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati ;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto qualora la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia più rispettata o qualora un organismo emittente non soddisfi uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei certificati instaurato dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi ogni venerdì per la settimana precedente, i quantitativi importati di formaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ripartiti per paese d'origine.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1053/68 è abrogato.

Tuttavia, i certificati rilasciati con i moduli di cui al regolamento (CEE) n. 1053/68 restano validi se sono stati emessi dagli organismi incaricati precedentemente al 1° luglio 1980 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

1. Venditore	2. Numero di serie	ORIGINALE		
3. Acquirente	CERTIFICATO per l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della tariffa doganale comune			
4. Numero e data della fattura	5. Paese d'origine	6. Stato membro di destinazione		
OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato. B. Il certificato dev'essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d'esportazione. C. Il certificato dev'essere redatto conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti. D. L'originale e la copia n. 1 del certificato devono essere inviati entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di rilascio all'ufficio doganale nella Comunità al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto.				
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli ; descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione			8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Materia prima utilizzata				
11. Tenore di materie grasse in peso (kg) della sostanza secca				
12. Tenore in peso (kg) d'acqua della sostanza non grassa				
13. Tenore in peso (kg) di materie grasse				
14. Durata di maturazione				
15. Prezzo franco frontiera della Comunità per 100 kg di peso netto (in ECU) uguale o superiore a :				
16. Osservazioni : a) contingente tariffario (1) b) destinato alla trasformazione (1)				
17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE — che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni comunitarie vigenti, — che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all'acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo fissato all'importazione per il prodotto in questione (2).				
18. Organismo emittente	Fatto a _____ il _____			
	anno mese giorno (Firma e timbro dell'organismo emittente)			

(1) Cancellare la menzione che non interessa.
 (2) Questa menzione è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti « per l'alimentazione dei lattanti ».

ALLEGATO II

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle da 1 a 9, 17 e 18, devono essere compilate :

- A. per quanto riguarda i tipi di latte speciale, detti « per l'alimentazione dei lattanti », della sottovoce 04.02 B I a) della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando « latte speciale per l'alimentazione dei lattanti, esente da germi patogeni e tossinogeni e contenente meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo » ;
 2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 3. la casella n. 13 indicando « superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % » ;
- B. per quanto riguarda i formaggi Emmental, Gruyère Sbrinz, Bergkäse o Appenzell della sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, « formaggi Emmental », « formaggi Gruyère », « formaggi Sbrinz » o « formaggi Bergkäse » o « Appenzell » nonché, a seconda dei casi :
 - in forme standard ⁽¹⁾ ;
 - in porzioni imballate sotto vuoto aventi ancora la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg » ;
 - in porzioni imballate sotto vuoto aventi ancora la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 450 g » ;
 - in porzioni imballate sotto vuoto, di un peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g » ;
 2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale » ;
 3. la casella n. 11 indicando « almeno 45 % » ;
 4. le caselle n. 14 e n. 15 ;
- C. per quanto riguarda i formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando « formaggi di Glaris (detti Schabziger) » ;
 2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente latte scremato di produzione nazionale e aggiunta di erbe finemente tritate » ;
- D. per quanto riguarda i formaggi fusi della sottovoce 04.04 D I della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando « formaggi fusi, presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna » ;
 2. la casella n. 10 indicando « esclusivamente Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (dette Schabziger), di produzione nazionale » ;
 3. la casella n. 11 indicando « inferiore o uguale a 56 % » ;
- E. per quanto riguarda i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b 1 (aa), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :
1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi :
 - formaggi Cheddar in forme intere standard ⁽²⁾ ;
 - formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g » ;
 - formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g » ;

2. la casella n. 10 indicando «esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale»;
 3. la casella n. 11 indicando «almeno 50 %»;
 4. la casella n. 14 indicando «almeno 9 mesi»;
 5. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente;
- F. per quanto riguarda i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b) 1 (bb), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :
1. la casella n. 7 indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»⁽²⁾;
 2. la casella n. 10 indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 3. la casella n. 11 indicando «almeno 50 %»;
 4. la casella n. 14 indicando «almeno 3 mesi»;
 5. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente;
- G. per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, della sottovoce 04.04 E I b) 1 (cc), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :
1. la casella n. 10 indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 2. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente;
- H. per quanto riguarda i formaggi Tilsit o Butterkäse della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, «formaggi Tilsit» oppure «formaggi Butterkäse»;
 2. la casella n. 10 indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 3. le caselle n. 11 e n. 12;
- I. per quanto riguarda i formaggi Kashkaval della sottovoce 04.04 E I b) 3 della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando «formaggi Kashkaval»;
 2. la casella n. 10 indicando «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale»;
 3. le caselle n. 11 e n. 12;
- K. per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra, della sottovoce 04.04 E I b) 4 della tariffa doganale comune :
1. la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, «formaggi di pecora» o «formaggi di bufala» nonché «in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra»;
 2. la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale» oppure «esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale»;
 3. le caselle n. 11 e n. 12;
- L. per quanto riguarda gli altri formaggi destinati alla trasformazione, della sottovoce 04.04 E I b) 5 (aa), che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 :
1. la casella n. 7 indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 2. le caselle n. 15 e n. 16 indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

(1) Si considerano forme standard, le forme che hanno i seguenti pesi netti :

- Emmental : da 60 a 130 kg inclusi ;
- Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ;
- Bergkäse : da 20 a 60 kg inclusi ;
- Appenzel : da 6 a 8 kg inclusi.

(2) Sono considerate forme intere standard :

- le forme aventi un peso netto da 33 a 44 kg inclusi ;
- i blocchi di forma cubica aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/68, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie⁽³⁾, l'ammissione in talune voci tariffarie di determinati prodotti in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato debitamente vidimato da un organismo emittente che figura in un elenco da stabilire; che l'elenco di cui al regolamento (CEE) n. 1054/68 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/76⁽⁵⁾, deve essere completato in particolare a seguito di due accordi conclusi dalla Comunità con la Nuova Zelanda e con l'Australia per i formaggi Cheddar della sottovoce 04.04 E I b) 1 nonché per altri formaggi destinati alla trasformazione, della sottovoce 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune; che i due accordi in causa prevedono, tra l'altro, condizioni particolari di ammissione nella Comunità, che comportano certificati rilasciati da organismi abilitati ad emetterli;

considerando che la Nuova Zelanda ha riconosciuto come organismo emittente il « New Zealand Dairy Board »; che l'Australia ha riconosciuto come organismo emittente il « Department of Primary Industry »; che questi due organismi hanno assunto gli impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2965/79;

considerando che la Svizzera ha modificato la denominazione della « Divisione dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica », riconosciuto come organismo emittente per i tipi speciali di latte, detti « per l'alimentazione dei bambini lattanti », della sottovoce 04.02 B I a), nonché per il formaggio Tilsit della sottovoce ex 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune; che la nuova denominazione deve essere riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68;

considerando che, a seguito di una modifica della tariffa doganale comune, la sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) è stata soppressa; che il formaggio Cheddar proveniente dal Canada appartiene ormai alla sottovoce 04.04 E I b) 1; che è pertanto opportuno modificare conseguentemente l'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 è modificato come segue:

1. Per la Svizzera, nella colonna « Denominazione » dell'organismo emittente, i termini « Divisione dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica » sono sostituiti da « Ufficio federale dell'agricoltura del dipartimento federale dell'economia pubblica » nelle rubriche concernenti le sottovoci 04.02 B I a) e 04.04 E I b) 2.
2. Per il Canada, la sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) è sostituita da 04.04 E I b) 1.
3. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 17.

Paesi	Sottovoce tariffaria dei prodotti	Organismo emittente	
		Denominazione	Luogo
Nuova Zelanda	04.04 E I b) 1 04.04 E I b) 5	New Zealand Dairy Board	Wellington
Australia	04.04 E I b) 1 04.04 E I b) 5	Department of Primary Industry	Canberra

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79 dispone che, nei limiti di un contingente tariffario annuale di 3 500 t e sempreché il valore franco frontiera non sia inferiore a un determinato importo minimo, taluni formaggi destinati alla trasformazione possono essere importati nella Comunità previa riscossione di un prelievo di 12,09 ECU/100 kg; che, a norma del regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie⁽⁴⁾, tali formaggi devono essere scortati da un certificato IMA indicante il prezzo franco frontiera; che occorre stabilire le disposizioni da osservare in materia di trasformazione; che, per altri prodotti, queste disposizioni figurano nel regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2687/77⁽⁶⁾; che tali disposizioni devono essere per quanto possibile applicate;

considerando che, per fruire del trattamento d'importazione preferenziale, occorre rispettare un determinato valore franco frontiera; che si deve tener conto di ciò nel calcolare l'importo dei dazi non riscossi menzionato agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1535/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1535/77 si applicano ai formaggi di cui alle sottovoci 04.04 E I b) 1 e 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune, destinati alla trasformazione ed importati nei limiti dei contingenti tariffari previsti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79.

Articolo 2

1. I formaggi di cui all'articolo 1 si considerano trasformati se sono stati trasformati in prodotti compresi nella sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune.

2. L'importo dei dazi non riscossi, menzionato negli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1535/77 è considerato pari, per 100 chilogrammi di peso netto, alla differenza tra il prelievo applicabile al prodotto in causa il giorno della sua immissione in libera pratica e l'importo di 12,09 ECU.

3. L'esemplare di controllo T5, di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1535/77, deve contenere, nel riquadro 104, una o alcune delle diciture seguenti:

- destinazione particolare: regolamento (CEE) n. 1535/77 e regolamento (CEE) n. 2967/79,
- særligt anvendelsesformål: forordning (EØF) Nr. 1535/77 og forordning (EØF) nr. 2967/79,
- end use: Regulations (EEC) No 1535/77 and (EEC) No 2967/79,
- besondere Verwendung: Verordnung (EWG) Nr. 1535/77 und Verordnung (EWG) Nr. 2967/79,
- destination particulière: règlement (CEE) n° 1535/77 et règlement (CEE) n° 2967/79,
- bijzondere bestemming: Verordening (EEG) nr. 1535/77 en Verordening (EEG) nr. 2967/79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2968/79 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1979

recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'assistenza per l'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, considerando che gli Stati Uniti d'America hanno accettato nell'ambito del GATT di autorizzare l'importazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino senza alcuna restrizione quantitativa; che le relative misure entreranno in vigore il 1° gennaio 1980;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del predetto accordo, la Comunità si è impegnata a prestare assistenza amministrativa alle autorità degli Stati Uniti; che a tal fine i formaggi in causa devono essere scortati da un titolo rilasciato dalle autorità competenti della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, incluso Portorico, di formaggi molli stagionati di latte vaccino della sottovoce 04.04 E della tariffa doganale comune, prodotti nella Comunità e conformi alla definizione di cui all'allegato I, è rilasciato, su richiesta dell'interessato, un titolo rispondente al modello di cui all'allegato II.

Articolo 2

1. I moduli sono stampati in lingua inglese su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

Lo Stato membro esportatore può esigere che il certificato da utilizzare nel proprio territorio sia redatto, oltre che in inglese, anche in una delle sue lingue ufficiali.

2. I titoli sono redatti in un originale e almeno due copie recanti lo stesso numero dell'originale. L'originale e le copie sono redatti a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

Articolo 3

1. Il titolo e le relative copie sono rilasciati dall'organismo designato a tal fine da ciascuno Stato membro.

2. L'organismo emittente conserva una copia del titolo. L'originale e l'altra copia vengono presentati all'ufficio doganale presso il quale sono espletate le formalità doganali di esportazione verso gli Stati Uniti.

3. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 2 appone il proprio visto nell'apposita casella dell'originale, che viene restituito all'interessato, mentre la copia è trattenuta dall'ufficio doganale.

Articolo 4

Il titolo è valido soltanto se è debitamente vistato dal competente ufficio doganale. Il titolo riguarda il quantitativo in esso indicato. Tuttavia, un quantitativo superiore a non più del 5% a quello indicato nel titolo è considerato corrispondente al quantitativo indicato.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per il controllo dell'origine, del tipo, della composizione e della qualità dei formaggi per i quali sono rilasciati i titoli.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

ALLEGATO I**DEFINIZIONE DEI FORMAGGI MOLLI STAGIONATI DI LATTE VACCINO**

1. I formaggi molli stagionati sono trattati o maturati con agenti biologici quali muffe, colture ed altri organismi che contribuiscono alla formazione di una crosta apparente sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento o della maturazione devono visibilmente progredire dalla superficie verso l'interno del formaggio. Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non deve essere inferiore al 50 %. Il tenore, in peso, di acqua della materia non grassa non deve essere inferiore al 65 %.

La denominazione formaggi molli stagionati non si applica ai formaggi aventi muffe, colture ed altri organismi sulla crosta e contenenti al tempo stesso muffe verdastre o di altra natura uniformemente diffuse nella pasta del formaggio.

2. Nel seguente elenco incompleto sono menzionati a titolo indicativo alcuni tipi di formaggi normalmente conformi alla definizione di cui al paragrafo 1 :

- Bibress,
- Brie,
- Camembert,
- Cambré,
- Carré de l'Est,
- Chaource,
- Coulommiers,
- Époisse,
- Herve,
- Limbourg,
- Livarot,
- Maroilles,
- Munster prodotto in Francia o in Germania, lungo le due rive del Reno,
- Pont-l'Évêque,
- Reblochon,
- Saint-Marcellin,
- Taleggio.

NB : Per essere considerati formaggi molli stagionati, i formaggi di cui alla lista precedente devono corrispondere alla definizione.

1 Exporter	2 Certificate No	ORIGINAL
3 Consignee	CERTIFICATE of identity and origin for export of soft ripened cow's milk cheeses	

NOTES

- A. This certificate must be made out in one original and at least two copies.
- B. The description of the cheeses must include the type in addition to any brand or trade name.
- C. The original and one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed.
- D. The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.

1	4 Marks, numbers, number and kind of packages ; description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	
2	4 Marks, numbers, number and kind of packages ; description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	

8 THE UNDERSIGNED COMPETENT AUTHORITY hereby certifies that the cheeses described above :


- were produced in the Community,
- are of sound and fair marketable quality, and
- conform to the definition shown overleaf.

.....
(Place)

.....
(Date)

9 Issuing authority

.....
(Signature)


(Stamp)

10 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE

Customs formalities for export to the United States of America, including Puerto Rico, of the cheeses covered by this certificate have been completed.

.....
(Place)

.....
(Date)

.....
(Signature)


(Stamp)

DEFINITION OF SOFT RIPENED COW'S MILK CHEESES

Soft ripened cheese is cured or ripened by biological curing agents, such as molds, yeasts and other organisms which have formed a crust on the surface of the cheese. The curing or ripening is conducted so that the cheese visibly cures or ripens from the surface towards the centre. Fat content in the dry matter is not less than 50 %. Moisture content calculated by weight of the non-fatty matter is not less than 65 %.

The term 'soft ripened cheese' does not include cheeses with molds, yeasts and other organisms on the surface which also mold, blue or otherwise, distributed throughout the interior of the cheese.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2969/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che, nel quadro di negoziati commerciali multilaterali, la Comunità ha concluso vari accordi internazionali o bilaterali comportanti, fra l'altro, l'obbligo di rispettare taluni livelli di prezzi nel commercio internazionale o su specifici mercati all'esterno della Comunità; che il rispetto, da parte della Comunità, di questi impegni può essere garantito unicamente con la concessione di restituzioni all'esportazione; che, ai fini della loro fissazione, è pertanto necessario che la Commissione disponga d'informazioni per quanto possibile complete riguardo ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari praticati nella Comunità e ai prezzi praticati nel commercio internazionale;

considerando che è pertanto necessario migliorare il sistema d'informazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2188/79⁽⁴⁾,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 210/69 è modificato come appresso:

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

** Articolo 5*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il giovedì di ogni settimana

per la settimana precedente quella della comunicazione i prezzi sotto indicati di cui sono venuti a conoscenza nella settimana di riferimento:

a) per i prodotti pilota di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79⁽¹⁾ specificando l'origine e la quantità interessate:

— i prezzi d'offerta franco frontiera constatati ai fini dell'importazione nella Comunità,

— i prezzi franco frontiera praticati all'importazione nella Comunità,

— i prezzi praticati all'importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi;

b) per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento, i prezzi (al netto delle tasse) praticati nel loro territorio nella fase partenza stabilimento;

c) per la caseina e i caseinati, i prezzi praticati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la fase di commercializzazione.

2. Per quanto concerne le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere informazioni per quanto possibile complete, veritiere e rappresentative.

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

2. Nel regolamento (CEE) n. 210/69 è aggiunto l'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

*ALLEGATO***ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA b)**

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Siero di latte in polvere | 17. Asiago |
| 2. Latte scremato in polvere | 18. Gouda |
| 3. Latte intero in polvere | 19. Edam |
| 4. Latte condensato non zuccherato | 20. Danbo |
| 5. Latte condensato zuccherato | 21. Samsø |
| 6. Burro | 22. Svenbo |
| 7. Butteroil | 23. Fontal |
| 8. Emmental | 24. Havarti, Tilsit |
| 9. Formaggi a pasta erborinata | 25. Butterkäse |
| 10. Grana Padano | 26. Esrom |
| 11. Parmigiano Reggiano | 27. Italice |
| 12. Grana (altri tipi) | 28. Saint-Paulin |
| 13. Pecorino (romano, sardo) | 29. Cantal |
| 14. Pecorino (altri tipi) | 30. Ricotta salata |
| 15. Cheddar | 31. Feta |
| 16. Provolone | 32. Lattosio |

NB: Secondo il caso, indicare per il prodotto interessato:

- la composizione del prodotto (tenore in materia grassa, tenore in sostanze secche, tenore in acqua nella materia non grassa);
 - classe di qualità;
 - età o periodo di maturazione;
 - presentazione e condizionamento;
 - altre caratteristiche essenziali;
 - osservazioni concernenti la rappresentatività dei prezzi comunicati.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2970/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole)⁽⁴⁾, n. 171/67/CEE (olio d'oliva)⁽⁵⁾, (CEE) n. 766/68 (zucchero)⁽⁶⁾, (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari)⁽⁷⁾, (CEE) n. 885/68 (carni bovine)⁽⁸⁾, (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli)⁽⁹⁾, (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio)⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali)⁽¹¹⁾, (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso)⁽¹²⁾, (CEE) n. 2768/75 (carni suine)⁽¹³⁾, (CEE) n. 2774/75 (uova)⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 2779/75 (pollame)⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca)⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 1431/76 (riso)⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli)⁽¹⁸⁾ e (CEE) n. 345/79 (vini)⁽¹⁹⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione⁽²⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/77⁽²¹⁾, dispone, all'articolo 8, paragrafo 4, che non viene concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi, che, successivamente, possono essere reintrodotti nella Comunità in esenzione da dazio;considerando che, in materia, il Consiglio ha adottato una regolamentazione; che pertanto il regolamento (CEE) n. 2838/77 della Commissione, del 19 dicembre 1977, che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽²²⁾, ha ripristinato le restituzioni per i prodotti in oggetto fino al 31 dicembre 1979; che questo periodo era stato ritenuto sufficiente, a suo tempo, per trarre opportuni insegnamenti dall'applicazione di questa disposizione; che si è invece ravvisata la necessità di disporre di un lasso di tempo supplementare per permettere alla Commissione di esaminare la situazione in base ai dati forniti dagli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 192/75 è sospesa fino al 30 aprile 1980.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.⁽⁵⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.⁽¹⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.⁽¹⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.⁽¹⁶⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.⁽¹⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽¹⁸⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.⁽¹⁹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.⁽²⁰⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.⁽²¹⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.⁽²²⁾ GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽³⁾, è stata codificata la regolamentazione relativa alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione e sono state introdotte alcune modifiche della medesima, soprattutto per quanto riguarda il termine per l'esportazione; che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79⁽⁵⁾;

considerando che, a fini di semplificazione delle formalità amministrative non è richiesto alcun titolo d'importazione o di esportazione quando, salvo deroghe previste per determinati settori, le quantità importate corrispondono ad una cauzione uguale o inferiore a 5 ECU; che l'applicazione pratica di tale disposizione sarà facilitata se il quantitativo massimo sarà sempre espresso da una cifra tonda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 193/75 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 3, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — di cui all'articolo 5 o 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o ».

2. All'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, è aggiunto il testo seguente:

« Tuttavia, se il quantitativo, espresso in chilogrammi, per il quale la cauzione è uguale a 5 ECU, non è un multiplo di 50, viene presa in considerazione la cauzione corrispondente al quantitativo, in chilogrammi, pari al multiplo di 50 immediatamente superiore ».

3. All'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), i termini « Titolo II B 2 della tariffa doganale comune » sono sostituiti da « Titolo II C 2 della tariffa doganale comune ».

4. All'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera b), i termini « 45 giorni » sono sostituiti da « 60 giorni ».

5. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma, è sostituito dal seguente:

« L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale sono espletate:

a) nel caso di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata del prelievo, le formalità doganali d'importazione;

b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, le formalità doganali relative:

— all'esportazione fuori della Comunità

o

— ad una delle conseguenze di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79

o

— all'assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79

o

— all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al comma precedente, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato ».

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.

6. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal seguente :

« b) per quanto concerne l'esportazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), relative al prodotto in causa; inoltre, occorre addurre la prova,

— in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che, entro un termine di 60 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, salvo caso di forza maggiore, il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui sopra o, secondo il caso, ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento;

— in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che, nel termine di 30 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali, salvo caso di forza maggiore, il prodotto è stato depositato in un locale sottoposto a controllo doganale ».

7. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente :

« 4. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova complementare.

Detta prova :

a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nei casi in cui :

— l'emissione del titolo,
— l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b),

e

— l'uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o l'arrivo a destinazione ai sensi dell'articolo 5 o il deposito in un locale sottoposto a controllo doganale di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, abbiano luogo nel medesimo Stato membro;

b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione dell'esemplare o degli esemplari di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

Una copia o fotocopia dell'esemplare o degli esemplari di controllo, certificata conforme dai

servizi competenti, viene senza indugio consegnata o inviata all'interessato per essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo. Se il rilascio del titolo e l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), hanno luogo nel medesimo Stato membro, quest'ultimo può prescrivere che la copia o la fotocopia sia trasmessa all'organismo emittente per via amministrativa ».

8. Le diciture di cui all'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, sono sostituite dalle seguenti :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia »,

« Udført fra Fællesskabets geografiske område i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane »,

« Verlassen des geographischen Gebiets der Gemeinschaft im vereinfachten gemeinschaftlichen Eisenbahnversandverfahren »,

« Departure from the geographical territory of the Community under the simplified Community rail transit procedure »,

« Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime de transit communautaire simplifié par fer »,

« Uitgang uit het geografisch grondgebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor ».

9. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 6, è sostituito dal seguente :

« 6. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 4, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2730/79 ».

10. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 8, lettera b), è sostituito dal seguente :

« b) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) :

— il giorno in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione con la quale l'esportatore manifesta la propria volontà :

— di esportare i prodotti in causa e a decorrere dal quale detti prodotti sono sottoposti a controllo doganale sino all'uscita dalla Comunità o, ove si tratti di uno dei casi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.

- 2730/79, sino a che non siano giunti a destinazione
- o
 - di sottoporre i prodotti al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79
 - o
 - di sottoporre i prodotti a uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69,
 - o
 - il giorno in cui intervenga qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici di tale accettazione ».
11. Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente :

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 sono assimilate ad un paese terzo importatore ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1980.

Tuttavia, le disposizioni

- necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2730/79, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1980,
 - dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
- si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2972/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2957/79 e (CEE) n. 2958/79 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.02 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2958/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni di bufalo congelate di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2957/79 e (CEE) n. 2958/79, è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2974/79⁽⁴⁾, tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 571/78;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1980, il contingente tariffario di carni bovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2957/79 è ripartito come segue:

a) 5 000 tonnellate di carni refrigerate disossate di cui alla sottovoce 02.01 A II a) 4 bb) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) •;

b) 5 000 tonnellate di carni fresche, refrigerate o congelate, disossate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

• Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" •;

c) 1 000 tonnellate di carni fresche, refrigerate o congelate, disossate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) •;

⁽¹⁾ Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

d) 10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente :

• Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione ».

2. Per il 1980, il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2958/79, viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 571/78.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a partire dalla data di rilascio. L'originale del certificato

di autenticità, accompagnato da una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolve uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo compreso :

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

I quantitativi delle carni specificate all'articolo 1, lettera d), che possono essere importati ogni trimestre

nei limiti del contingente tariffario, vengono fissati nell'ultimo mese del trimestre precedente.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli ; designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (in lettere)			
<p>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo :</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità ⁽¹⁾,</p> <p>b) per carni di bufalo ⁽¹⁾.</p> <p style="text-align: center;">Luogo : Data :</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

DEFINIZIONE

**Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)**

Carni di bufalo originarie dell'Australia

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

— JUNTA NACIONAL DE CARNES:

- per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

- per le carni originarie dell'Australia:
 - a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
 - b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

- per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

— FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE (FSQS) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

- per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2973/79 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1979****recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che gli Stati Uniti d'America possono applicare un trattamento speciale all'importazione, per un quantitativo annuo di 5 000 t di carni bovine originarie della Comunità, rispondenti a determinati requisiti; che, in particolare, tali carni devono essere accompagnate da un certificato d'identificazione rilasciato dallo Stato membro esportatore;

considerando che i certificati d'identificazione devono essere rilasciati soltanto per il quantitativo di 5 000 t che beneficia del trattamento in causa; che occorre pertanto che il rilascio del titolo di esportazione per le carni di cui trattasi sia subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione; che, inoltre, per il quantitativo eccedente quello per il quale è stato rilasciato il titolo, è opportuno non applicare il margine di tolleranza previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2971/79 (5);

considerando che occorre definire il modello del certificato d'identificazione e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il controllo dei quantitativi esportati rende necessaria l'applicazione di norme speciali per quanto riguarda la prova dell'importazione nel paese di destinazione; che le norme previste dal regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2970/79 (7),

sono le più idonee allo scopo; che le sanzioni applicabili in caso di mancata fornitura di tale prova devono avere carattere dissuasivo; che, per i titoli di esportazione in causa, è quindi opportuno prevedere una cauzione superiore a quella prevista dal regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2974/79 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione relative all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America di 5 000 t annue di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie richieste dal paese terzo importatore e provenire da animali macellati meno di un mese prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, la domanda di titolo di esportazione può essere presentata soltanto in uno Stato membro che soddisfi alle condizioni sanitarie richieste del paese terzo importatore.

2. La domanda di titolo d'esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 13, l'indicazione « Stati Uniti d'America ». Il titolo obbliga ad esportare dallo Stato membro che lo ha rilasciato verso la destinazione indicata.

3. Il terzo giorno lavorativo di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex-scritto, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi di prodotti che formano oggetto delle domande di cui al paragrafo 2, presentate nel corso del mese precedente.

(1) GU n. L 148 del 18. 6. 1968, pag. 26.

(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

(4) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

(5) Vedi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

(7) Vedi pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.

(9) Vedi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

4. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Il rilascio dei titoli ha luogo il quindicesimo giorno di ogni mese.

6. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/78, il titolo di esportazione ha una validità di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. La validità del titolo scade il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

7. Le autorità competenti dello Stato membro interessato rilasciano il titolo entro i limiti dei quantitativi fissati dalla Commissione. La cauzione viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata accolta.

8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, i quantitativi esportati non possono eccedere quelli indicati nel titolo.

9. Il titolo reca, nella casella 18, una delle diciture seguenti :

« Fresch, chilled or frozen beef — Agreement between the EEC and the USA. Valid only in ... (Stato membro emittente). Quantity to be exported may not exceed ... kg (peso) ».

« Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EØF og USA. Kun gyldig i ... (Stato membro emittente). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige ... kg (peso) ».

Articolo 3

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d'identificazione definito all'articolo 4 viene rilasciato a richiesta dell'interessato, su presentazione del titolo di esportazione di cui all'articolo 2 e di un certificato veterinario che indica la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. Il certificato d'identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Questo certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm.

Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine assegnato dall'ufficio doganale di cui all'articolo 5.

Oltre al testo in lingua inglese, gli Stati esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

2. Le copie recano lo stesso numero d'ordine dell'originale. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro, a stampatello.

Articolo 5

1. Il certificato d'identificazione e le relative copie sono rilasciati dall'ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all'uopo riservata e consegna l'originale all'interessato. Una copia viene conservata dall'ufficio doganale.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'origine e della natura dei prodotti per i quali viene rilasciato un certificato d'identificazione.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 571/78, la cauzione relativa ai titoli di esportazione di cui all'articolo 2 è fissata a 10 ECU per 100 kg peso netto.

2. Fatte salve le condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione viene svincolata soltanto su presentazione della prova di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 192/75.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

1 Exporter	2 Certificate No	ORIGINAL
3 Consignee	CERTIFICATE OF IDENTITY EXPORT OF CERTAIN BEEF AND VEAL TO THE UNITED STATES OF AMERICA	

NOTES

- A. This certificate must be made out in one original and not less than one copy.
- B. The original and at least one copy must be produced for certification to the customs office at which customs export formalities are completed.
- C. The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.

1	4 Marks, numbers, number and kind of packages ; description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	
2	4 Marks, numbers, number and kind of packages ; description of goods	5 Gross weight	6 Invoice Nos
		7 Net weight	

8 DECLARATION BY THE EXPORTER

The undersigned exporter declares that the goods described above conform to the provisions of Regulation (EEC) No

At _____, on _____

(Signature)

9 CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE

Customs formalities for export to the USA, including Puerto Rico, of the goods covered by this certificate have been completed.

At _____, on _____

(Signature)

(Stamp)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2974/79 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'esportazione e d'importazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 4, e l'articolo 25,

« *Articolo 2*

1. a) Il titolo d'importazione è valido novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2916/79 ha esteso la possibilità di fissare anticipatamente il prelievo alle importazioni da taluni paesi terzi che hanno concluso con la Comunità accordi in materia ; che è necessario adattare in conseguenza la durata di validità dei titoli per le importazioni in questione e prevedere le menzioni che devono figurare su tali titoli ;

b) Tuttavia, il titolo d'importazione che dà diritto ad uno dei regimi speciali di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché all'articolo 10 bis del presente regolamento è valido novanta giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione per carni bovine di alta qualità originarie di taluni paesi terzi ; che è necessario adottare le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America ;

2. Il titolo d'importazione che comporta fissazione anticipata del prelievo, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, è valido a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 :

a) trenta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune,

considerando che la Commissione deve essere regolarmente informata dell'andamento degli scambi nel settore delle carni bovine, al fine di garantire una gestione del mercato il più efficacemente possibile ;

b) sessanta giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, originari e provenienti da paesi terzi non europei,

considerando che è pertanto necessario adattare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2649/79 ⁽⁵⁾ ;

c) quarantacinque giorni per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune che non soddisfano alle condizioni di cui alla lettera b) ».

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 571/78 è modificato conformemente al presente regolamento.

« *Articolo 6*

La domanda di titolo d'importazione che comporta fissazione anticipata del prelievo e il titolo :

1. di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti menzioni :

« ARGENTINA » o « URUGUAY »,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ Vedi pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 11. 1979, pag. 7.

2. di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), recano, nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti menzioni:

"ARGENTINA" o "AUSTRALIA" o "NEW ZEALAND" o "URUGUAY",

3. di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), recano, nelle caselle 13 e 14, la seguente menzione:

"ROMANIA".

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato ».

Articolo 4

È inserito il seguente articolo 10 bis:

« Articolo 10 bis

1. Per poter beneficiare del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2972/79:

- a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato vertono su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carni, in peso del prodotto, e al massimo al 10 % del quantitativo fissato conformemente all'articolo 7, del regolamento (CEE) n. 2972/79, nel quadro del regime in causa e per il trimestre durante il quale la domanda di titolo viene presentata;

- b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 12, una delle seguenti menzioni:

— "Carni bovine di alta qualità (regolamento (CEE) n. 2972/79)",

— "Viande bovine de haute qualité (règlement (CEE) n° 2972/79)",

— "Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 2972/79)",

— "High-quality beef/veal (Regulation (EEC) No 2972/79)",

— "Kwaliteitsrundvlees (Verordening (EEG) nr. 2972/79)",

— "Oksekød af høj kvalitet (forordning (EØF) nr. 2972/79)".

2. La sospensione del prelievo non si applica al quantitativo di prodotto importato che, in virtù della tolleranza, supera il quantitativo indicato nel titolo d'importazione alla casella 20.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente il titolo reca, nella casella 20, una delle seguenti menzioni:

— "Sospensione del prelievo — Titolo valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) kg",

— "Prélèvement suspendu — Certificat valable pour ... (quantités en chiffres et en lettres) kilogrammes",

— "Aussetzung der Abschöpfung — Lizenz gültig für ... (Menge in Zahl und Buchstaben) kg",

— "Levy suspended — Licence valid in respect of ... (Quantity in figures and in words) kg",

— "Heffing geschorst — Certificaat geldig voor ... (hoeveelheid in cijfers en letters) kg",

— "Importafgift suspenderet — Licens gyldig for ... (mængde med tal og bogstaver) kg" ».

Articolo 5

All'articolo 11, paragrafi 1 e 5, le parole « agli articoli da 8 a 10 » sono sostituite con « agli articoli da 8 a 10 bis ».

Articolo 6

L'articolo 13, è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1°, l'11 e il 21 di ogni mese, i quantitativi di ogni prodotto, per i quali, nel corso dei dieci giorni che precedono il giorno della comunicazione, sono stati rilasciati:

- a) titoli d'importazione, separatamente per i titoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);

- b) titoli d'importazione separatamente per ciascuno Stato, paese o territorio d'origine, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

- c) titoli d'importazione che comportano fissazione anticipata del prelievo separatamente per ciascun paese d'origine di cui all'articolo 6;

- d) titoli d'esportazione che comportano fissazione anticipata della restituzione, specificando, in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, la destinazione dei prodotti;

- e) titoli d'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79;

- f) altri titoli d'esportazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2975/79 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1979****che fissa, per il primo trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, un bilancio estimativo di 230 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2974/79⁽⁴⁾;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato soprattutto in Italia, dove può essere valutato, per il primo trimestre 1980, ad almeno 67 500 capi;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre 1980, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate, onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime, senza peraltro escludere gli operatori commerciali

tradizionali; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria, ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 571/78, il richiedente s'impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare effettuare sotto la propria responsabilità, le operazioni d'ingrasso; che, nel caso dei produttori agricoli o delle organizzazioni professionali, si è constatato che la facoltà concessa al richiedente di non effettuare personalmente tali operazioni può, in taluni casi, rendere possibili degli abusi; che è pertanto opportuno sopprimere tale facoltà per il trimestre in questione;

considerando che, per quanto riguarda i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere contemplato da ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1980, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato a 75 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui almeno 67 500 capi devono essere importati e ingrassati in Italia.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 60 %.

Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 12 000 giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70 %.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.⁽⁴⁾ Vedi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

3. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in conformità dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 571/78 :

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg,
- ovvero giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nelle caselle 13 e 14, una delle seguenti diciture :

- Jugoslavia,
- Jugoslawien,
- Jugoslavien,
- Yugoslavia,
- Yougoslavie,
- Joegoslavië.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

4. Nel quadro della comunicazione contemplata all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/78, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

5. Nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, entro un limite massimo di 45 000 capi.

A tal fine, e nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/78, detto Stato membro specifica le categorie dei richiedenti.

Articolo 2

Per quanto attiene al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 :

- a) in deroga all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 571/78, le domande di titoli d'importazione presentate dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali sono ricevibili soltanto se i produttori agricoli, direttamente o tramite le loro organizzazioni professionali, s'impegnano per iscritto ad effettuare nelle proprie aziende l'ingrasso dei giovani bovini, importati ai sensi del presente regolamento ;
- b) la domanda di titolo d'importazione non può riguardare quantitativi superiori a 100 capi se è presentata da richiedenti singoli e a 100 capi per socio se è presentata da organizzazioni professionali, il quantitativo totale chiesto da un'organizzazione professionale non potendo tuttavia eccedere 2 500 capi.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 571/78, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad un stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate come un'unica domanda.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/79 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1979****che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980, un bilancio estimativo di 50 000 tonnellate, ripartite in due quantitativi uguali di 25 000 tonnellate ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1980, le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, sono fissate:

- a 6 000 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 6 000 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il prelievo riscosso all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione ridotto del 55 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/79 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1979

**recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti
all'intervento di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/79 del Consiglio⁽³⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 1, che gli acquisti da parte degli organismi d'intervento di una o più qualità di carni bovine fresche o refrigerate possano essere sospesi in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione è pari, per un periodo di tre settimane consecutive, al 100-102 % del prezzo massimo di acquisto per la qualità o le qualità suddette;

considerando che il prezzo di mercato di certe qualità è pari, in Francia, al 100-102 % del prezzo massimo

di acquisto; che occorre quindi sospendere temporaneamente gli acquisti all'intervento per le qualità in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1274/79, gli acquisti all'intervento sono sospesi a decorrere dal 31 dicembre 1979 nel seguente Stato membro e per le seguenti qualità:

Francia: « Bœufs O »;
« Jeunes bovins U et O ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/79 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1979****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,considerando che i motivi che hanno condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1515/79 della Commissione⁽⁵⁾ e alla sua applicazione fino al 31

dicembre 1979 continuano a sussistere oltre tale data; che è pertanto necessario prorogare il regolamento in oggetto fino al 31 marzo 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 dicembre 1979, figurante nell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1515/79, è sostituita dalla data del 31 marzo 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 20. 7. 1979, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2979/79 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2140/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2839/79⁽⁴⁾;

considerando che il Consiglio ha fissato, per il 1980, il contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata con il regolamento (CEE) n. 2956/79⁽⁵⁾ e il contingente tariffario comunitario di carne di bufalo con il regolamento (CEE) n. 2958/79⁽⁶⁾; che, tenuto conto del carattere specifico di tali scambi, è opportuno prendere disposizioni affinché gli importi compensativi non vengano applicati alle importazioni effettuate nel quadro di tali contingenti;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo della nota 2 a piè di pagina, nella parte 3^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2140/79, è sostituito dal seguente :

« (2) Le montant compensatoire n'est pas appliqué :

- dans la limite d'une quantité de 50 000 tonnes, exprimée en viande désossée, du contingent tarifaire annuel à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes pour la viande bovine congelée,
- dans la limite d'une quantité de 2 250 tonnes, exprimée en viande désossée, du contingent

tarifaire annuel à octroyer par les autorités compétentes des Communautés européennes pour la viande de buffle congelée.

(2) The compensatory amount shall not be applied :

- in respect of quantities coming within an annual tariff quota of 50 000 tonnes, expressed in boned meat, to be granted by the competent authorities of the European Communities for frozen beef and veal,
- in respect of quantities coming within an annual tariff quota of 2 250 tonnes, expressed in boned meat, to be granted by the competent authorities of the European Communities for frozen buffalo meat.

(2) Der Ausgleichsbetrag wird nicht angewandt :

- im Rahmen einer Menge von 50 000 Tonnen, ausgedrückt in Fleisch ohne Knochen, des von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften zu gewährenden jährlichen Kontingents an gefrorenem Rindfleisch,
- im Rahmen einer Menge von 2 250 Tonnen, ausgedrückt in Fleisch ohne Knochen, des von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften zu gewährenden jährlichen Kontingents an gefrorenem Büffel-fleisch.

(2) L'importo compensativo non è applicato :

- nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate, espresso in carne disossata, del contingente tariffario annuale concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee per le carni bovine congelate,
- nei limiti di un quantitativo di 2 250 tonnellate, espresso in carne disossata, del contingente tariffario annuale concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee per le carni di bufalo congelate.

(2) Het compenserende bedrag wordt niet toegepast :

- voor een hoeveelheid van 50 000 ton, uitgedrukt in vlees zonder been, van het door de autoriteiten van de Europese Gemeen-

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.

(3) GU n. L 247 dell'1. 10. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 321 del 17. 12. 1979, pag. 1.

(5) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

schappen toe te kennen jaarlijkse tariefcontingent voor bevroren rundvlees,

- voor een hoeveelheid van 2 250 ton, uitgedrukt in vlees zonder been, van het door de autoriteiten van de Europese Gemeenschappen toe te kennen jaarlijkse tariefcontingent voor bevroren buffelvlees.

(²) Udligningsbeløbet anvendes ikke op :

- til en maksimumsgrænse på 50 000 tons, udtrykt i udbenet kød, af det årlige toldkontingent, som De europæiske Fællesskabers

kompetente myndigheder skal yde for frosset oksekød,

- til en maksimumsgrænse på 2 250 tons, udtrykt i udbenet kød, af det årlige toldkontingent, som De europæiske Fællesskabers kompetente myndigheder skal yde for frosset bøffelkød ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2980/79 DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 1979****che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, all'articolo 7, che le quantità di carni bovine di cui all'articolo 1, lettera d), che possono essere importate nel quadro del contingente tariffario sono stabilite per trimestre; che talune difficoltà amministrative sussistono in materia di scambi di carni tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità; che, in tali condizioni, è opportuno non fissare la quantità di carne che può essere importata da questo paese terzo nel primo trimestre 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quantità di carni bovine di cui all'articolo 1, lettera d), regolamento (CEE) n. 2972/79 che può essere importata nel primo trimestre 1980 è fissata a 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.